

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA**

composta dai magistrati:

Salvatore CHIAZZESE Presidente

Adriana PARLATO Giudice relatore

Gaspare RAPPA Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA N. 262/2025**

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69748** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

**V. A.** (C.F.….*omissis*….), nata il …*omissis*, a …..*omissis*, rappresenta e difesa dagli avvocati Francesco Zaccone (C.F. ZCCFNC77S30D513R; pec zaccone0957@cert.avvmatera.it) e Francesco Mollica (C.F. MLLFNC77L24G377G; pec francescomollica@ordineavvocatiroma.org - fax 0632506826), con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia "zaccone0957@cert.avvmatera.it";

**Esaminati** gli atti ed i documenti di causa;

**Uditi**, nella pubblica udienza del 14 maggio 2025, il relatore, consigliere Adriana Parlato, il dott. Salvatore Gangi per la Procura Regionale e, per la convenuta, l'avvocato Gaia Di Lernia, in sostituzione dell'avvocato Zaccone;

Ritenuto in

**FATTO**

**1.** Con atto di citazione depositato in data 17 dicembre 2024 e ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio la dott.ssa V. in relazione ad un presunto danno erariale da disservizio subito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, quantificato in euro 73.310,58, asseritamente provocato da provvedimenti dalla stessa adottati nell'esercizio delle proprie funzioni di Dirigente *pro tempore* dell'Ufficio d'Ambito Territoriale di … *omissis*.

**2.** L'attività della Procura contabile prendeva avvio da una segnalazione inviata in data 15 febbraio 2024 dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia riguardante un'ipotesi di improprio impiego di personale scolastico presso l'Ufficio di Ambito Territoriale di …*omissis* (*cfr*. l'allegato 1 alla citazione).

La comunicazione si componeva di un ampio carteggio intercorso fra il direttore dell'Ufficio scolastico Regionale e la dott.ssa V., sviluppatosi nei termini sottorappresentati.

**a)** In primo luogo, il direttore dell'U.S.R. indirizzava alla dott.ssa V. la nota n. 607 del 05.01.2024, chiedendole, fra l'altro, ragguagli in merito all'utilizzo presso l'ambito territoriale di personale con qualifica di D.S.G.A.

**b)** La dott.ssa V., riscontrando la richiesta con nota prot. 544 del 12.01.2024, precisava che la dott.ssa L. G. , già D.G.S.A. presso l'Istituto …. *omissis* di … *omissis*, era stata assegnata all'Ambito Territoriale di … *omissis* per l'anno scolastico 2023/2024, giusto proprio decreto prot. n. 7644 del 6.06.2023, svolgendo la propria attività sia nell'ambito

dell'U.O.1. "*Segreteria particolare del Dirigente e Ufficio Supporto all'Autonomia, Ricerca e Programmazione, Servizi per gli Studenti*", che dell'U.O.2. – "*a) Segreteria del Personale, b) Ufficio Affari generali, Funzioni Vicarie e di ausilio al Dirigente, c) Relazioni sindacali e permessi sindacali*".

**c)** Il direttore dell'U.S.R., in seguito, con nota n. 2747 del 19.01.2024 sollecitava ulteriori chiarimenti, riguardanti l'effettiva decorrenza dell'incarico della L. G. e il distacco di un'altra D.S.G.A., la dott.ssa B. J., prospettando l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi *ex* art. 16, comma 1, lett. e), del D.lgs. n 165/2001.

**d)** Faceva seguito la nota prot. n. 1036 del 22.01.2024, in cui la dott.ssa V. puntualizzava quando segue.

La dott.ssa L.G. S., in effetti, aveva prestato servizio presso l'A.T. di … *omissis* sin dall'1.09.2022, a seguito dell'adozione del provvedimento prot. 8378 del 29.07.2022, supportando le attività attuative del progetto denominato "*...omissis*"; la sua assegnazione era stata successivamente prorogata per l'anno scolastico 2023/2024 con il provvedimento di prot. 7644 del 06.06.2023.

Il posto lasciato scoperto dalla L. G. era stato coperto mediante mobilità.

Il trasferimento presso l'Ambito Territoriale di … *omissis* della dott.ssa B. J., già D.S.G.A. assegnata presso l'Istituto … *omissis* di … *omissis*, era stato disposto con provvedimento prot. n. 10248 del 02.09.2022, per l'anno scolastico 2022/2023; l'interessata era stata destinata a rafforzare l'U.O. – Ufficio Legale e del Contenzioso e Ufficio di Segreteria e conciliazione, al fine di fronteggiare la carenza di

personale e di ridurre l'arretrato afferente all'esecuzione dei provvedimenti giudiziali.

Anche la dott.ssa B. era stata sostituita presso l'istituto scolastico di provenienza nell'ambito delle operazioni di mobilità.

**e)** Il Direttore dell'U.S.R., informato delle superiori circostanze, inviava alla V. la nota n. 3545 del 25 gennaio 2024, con cui la diffidava a revocare celermente il provvedimento relativo alla L. G. (quello riguardante la B. aveva già esaurito i suoi effetti), ritenuto irregolare e fonte di aggravio di spese.

**f)** La dott.ssa V. replicava con la nota n. 1445 del 29.01.2024, in cui affermava di non intendere dar corso alla richiesta, non cogliendone le ragioni in diritto, non indicate nella diffida, considerata alla stregua di un ordine illegittimamente impartito.

**g)** In conseguenza del diniego della dirigente, il Direttore dell'U.S.R., con provvedimento prot. 5344 del 12.02.2024, disponeva la restituzione della D.S.G.A. L. G. alla sede di titolarità, a far data dal 13.02.2024.

**3.** Il P.M., ricevuta la descritta segnalazione, convocava il Direttore Generale dell'U.S.R. Sicilia e procedeva alla sua audizione personale; in seguito, veniva disposta l'audizione anche della dott.ssa V., la quale depositava una segnalazione di danno erariale per fatti ritenuti connessi alla vicenda in oggetto (*cfr*. gli allegati 2, 3, 6 e 7 alla citazione).

**4.** Il Direttore Generale - nel frattempo destinatario di una delega per l'espletamento di attività di indagine *ex* art. 56 c.g.c. giusto decreto del P.R. del 14.03.2024 - coadiuvato da personale appositamente nominato, acquisiva documenti considerati utili ad approfondire la vicenda e

procedeva alle audizioni di diversi soggetti, fra i quali le dottoresse V., L. G. e F. (*cfr*. gli allegati alla citazione n. 4, 5).

**a)** Quest'ultima, già responsabile dell'U.O.2., aveva lamentato di risultare quale responsabile di procedimenti dei quali non era si era occupata, fra cui quello esitato nella proroga dell'assegnazione della L. G.; la stessa F., era stata destinataria di una segnalazione, inoltrata dalla V. con nota prot. n. 0001904 del 08.02.2024 al Direttore dell'U.S.R. Sicilia, relativa ad una sua presunta inadempienza nell'espletamento dei compiti assegnatigli.

**b)** La L. G. riferiva di non aver partecipato ai tavoli afferenti al progetto "*...omissis*" precisando che la F. sarebbe stata informata dei procedimenti riguardanti la sua assegnazione all'Ambito Territoriale, non risultandole contestazioni da parte sua; la D.S.G.A. dava atto, inoltre, di aver comunicato all'istituto di provenienza la volontà di rinunciare all'indennità di direzione, con decurtazione delle somme già percepite.

**c)** Veniva convocata in audizione anche un'altra dipendente, tale prof. V., coinvolta sin dall'inizio nella realizzazione del progetto "*...omissis*", che si soffermava su molteplici circostanze.

In primo luogo, la V. riferiva che non erano stati indetti i tavoli interistituzionali previsti nell'ambito del progetto.

La professoressa, inoltre, esponeva di essere a conoscenza di tentativi della V. di ottenere l'appoggio della F. nel sostenere le contestazioni dell'U.S.R. in merito al distacco della L. G..

La docente, infine, rendeva noto di aver espresso, insieme ad un'altra

dipendente, le proprie perplessità sui distacchi in questione alla V., che aveva dichiarato di assumersene la responsabilità (*cfr*. l'allegato 8 alla citazione).

**4.1.** Il Direttore Generale dell'U.S.R., infine, in data 26 luglio 2024, trasmetteva una relazione riguardante la quantificazione del presunto danno erariale (*cfr*. l'allegato 15 alla citazione), correlato agli stipendi con cui erano stati remunerati i sostituti delle nominate D.S.G.A. e all'indennità di direzione dalle stesse percepite durante il periodo in cui erano stati in servizio presso l'A.T.

**5.** Preso atto degli esiti dell'attività istruttoria, il requirente invitava la dott.ssa V. a presentare le proprie deduzioni, contestandole di aver provocato, mediante l'adozione di atti della cui illegittimità sarebbe stata pienamente consapevole, un danno quantificato in euro 73.310,58 (*cfr*. l'allegato 19 alla citazione).

**6.** La presunta responsabile presentava le proprie deduzioni, ma la Procura, non ritenendole idonee a superare la contestazione preliminare, promuoveva il presente giudizio (*cfr*. l'allegato 26 alla citazione).

**7.** Secondo la tesi accusatoria, il danno da disservizio attribuito alla convenuta sarebbe consistito nell'aver sottratto agli istituti scolastici presso cui prestavano servizio o ai quali erano destinate figure necessarie e altamente qualificate, quali dottoresse L.G. e B., distaccandole presso l'Ambito Territoriale in assenza della condizione di soprannumerarietà o di esubero sancita dall'art.13 del CCNL riguardante il comparto scuola dell'8 luglio 2020 (esteso, con intesa del

16 giugno 2022, all'anno scolastico 2022/2023, e, con intesa del 13 giugno 2023, all'anno scolastico 2023/2024, poi confermato dall'ipotesi di contratto regionale – utilizzazione del personale educativo, docente ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 e 2021/2022); l'assenza del requisito prescritto, secondo il P.M., sarebbe stata resa evidente dalla necessità di procedere alle relative sostituzioni presso le scuole presso cui le dirigenti erano assegnate.

Inoltre, sarebbe stato violato il principio di equivalenza delle mansioni operante in materia di rapporto d'impiego pubblico contrattualizzato, come regolamentato dall'art. 52 del D.Lgs. 165/2001, nonché dall'art. 13 della L. n. 300/70.

La violazione del compendio normativo sopra richiamato, nella visione dell'accusa, avrebbe configurato una condotta idonea - oltre che a determinare l'illegittimità dei provvedimenti di distacco – a provocare un pregiudizio erariale corrispondente all'esborso sostenuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per la retribuzione percepita dalle interessate a titolo di indennità di direzione e al trattamento fondamentale corrisposto ai D.S.G.A. che avevano coperto le sedi degli istituti scolastici resi vacanti in ragione del loro distacco delle suddette presso l'Ambito Territoriale di … *omissis*.

**8.** A fronte di un nucleo comune riferito ad entrambe le assegnazioni, la contestazione conteneva specifiche censure riguardanti singolarmente ciascuna di esse.

**8.1.** Più nel dettaglio, con riferimento alla posizione della L. G., il fatto che l'interessata non fosse stata *tout court* distaccata presso l'Ambito

Territoriale ma, invece, selezionata per il progetto "*...omissis*", non avrebbe smentito, ma anzi confermato, il carattere pregiudizievole dell'operazione, in quanto si sarebbe trattato di un *escamotage* per un ottenere il distacco di una D.S.G.A. gradita alla dirigente in assenza dei necessari presupposti.

**8.1.1.** Al fine di comprovare tale assunto la accusa evidenziava che la dirigente cui la V. era succeduta, coerentemente alla natura dell'iniziativa (riguardante il contrasto al disagio, alla povertà educativa ed all'esclusione sociale), per l'anno scolastico 2021/2022, aveva coinvolto esclusivamente personale qualificato sotto il profilo psicopedagogico, sottolineando che era stata la convenuta, dopo il suo insediamento, ad ampliare il novero delle figure da impegnare nelle attività progettuali, per mezzo dell'avviso pubblico prot n. 0007019 del 05.07.2022, relativo all'edizione del progetto 2022/2023, rivolto al personale amministrativo (un D.S.G.A., e due assistenti amministrativi), meno utile in considerazione delle finalità del progetto.

**8.1.2.** La ricostruzione attorea in merito al carattere meramente strumentale della selezione (almeno per quanto riguardava la D.S.G.A.) sarebbe stata avvalorata, inoltre, dalla circostanza per cui la L. G., in realtà, era stata adibita ad altri compiti, diversi dall'attuazione del progetto, venendo assegnata sia all'U.O.1. "*Segreteria particolare del Dirigente e Ufficio Supporto all'Autonomia, Ricerca e Programmazione, Servizi per gli Studenti*" che all'U.O.2. – "*a) Segreteria del Personale, b) Ufficio Affari generali, Funzioni Vicarie e di ausilio al Dirigente, c) Relazioni*

*sindacali e permessi sindacali*".

**8.1.3.** Secondo prospettazione del requirente, infine, la mancata partecipazione della L. G. alle attività connesse alla "*…omissis*" sarebbe dipesa, ancora più radicalmente, dalla sostanziale inattuazione del progetto, che avrebbe dovuto svilupparsi anche attraverso i lavori di tavoli interistituzionali, in realtà mai avviati, con conseguente consolidamento dell'ipotesi del carattere surrettizio della selezione.

**8.1.4.** Il paventato danno da disservizio, inoltre, sarebbe stato incrementato dall'adozione da parte della convenuta del provvedimento prot. 7644 del 06.06.2023, di proroga dell'incarico alla stessa D.G.S.A.

**8.2.** La B., invece, era applicata per l'anno scolastico 2022/2023, nell'"*Unità Operativa – Ufficio Legale e del Contenzioso e Ufficio di Segreteria e conciliazione*" per fronteggiare la carenza di personale e ridurre la quantità di lavoro arretrato afferente all'esecuzione dei provvedimenti giudiziali.

Secondo l'accusa, tale distacco avrebbe avuto il fine di prevenire contestazioni, accontentando così la B., cui, ad esito della selezione sopra menzionata, era stata preferita la L. G., a discapito dei maggiori titoli asseritamente vantati dalla prima.

Anche in questo caso, il danno da disservizio si sarebbe verificato per aver distolto la D.S.G.A dai propri compiti nell'ambito dell'istituto cui era stata assegnata al di fuori dei casi consentiti dalla contrattazione collettiva, con aggravio dei costi sopportati dall'amministrazione (*cfr.*, circa la precedente assegnazione della B., l'allegato alla citazione n. 16

e, in particolare, il sotto allegato 7).

**8.3.** La consistenza del danno erariale veniva confermata nella misura di euro 73.310,58, precisandosi che detto importo risultava dalla somma di euro 61.648,29, pari alle retribuzioni percepite dai D.S.G.A. che avevano sostituito nei rispettivi istituti scolastici le dottoresse L. G. e B., e di euro 11.662,29, corrispondenti alle indennità di direzione erogate in favore di queste ultime.

**8.4.** Quanto all'elemento soggettivo, l'accusa riteneva che le condotte dannose fossero sorrette dal dolo eventuale, contestabile anche in seguito alle modifiche apportate all'art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994 dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge 120/2020.

**9.** La dottoressa V. si costituiva in data 23 aprile 2025, con il patrocinio degli avvocati Zaccone e Mollica, e, dopo aver ricostruito i passaggi in cui si era articolata la vicenda, proponeva le seguenti difese.

**9.1.** La convenuta, in primo luogo, escludeva la sussistenza del prospettato danno da disservizio, tratteggiandone le caratteristiche risultanti dall'elaborazione giurisprudenziale.

Riguardo alla fattispecie concreta, la dirigente evidenziava che durante il periodo della contestata utilizzazione delle DD.SS.GG.AA. si era trovata a dover gestire le attività d'ufficio in una situazione di grave carenza di personale, nota anche alla Direzione Generale (*cfr*. l'allegato 2 alla memoria di costituzione)

**9.1.2.** Più nel dettaglio, la dirigente, al fine di dimostrare l'efficienza, l'efficacia e la buona organizzazione dell'ufficio che aveva diretto,

illustrava le criticità che dall'epoca del suo insediamento affliggevano in modo particolare il settore addetto al contenzioso (esitate in una segnalazione alla Corte dei conti da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato in ordine alla mancata ottemperanza delle sentenze), ponendo in risalto i buoni risultati raggiunti in termini di smaltimento dell'imponente arretrato riguardante l'esecuzione delle sentenze e la liquidazione di decreti non opposti, oltre che di implementazione del recupero crediti, attività che in precedenza languiva (*cfr*. gli allegati da 7 a 20 della memoria di costituzione).

La convenuta, quindi, alla luce di quanto esposto, giungeva ad escludere la sussistenza di un disservizio e il conseguente danno contestato dalla procura.

**9.2.** Passando alla censura riguardante il distacco della L. G., la difesa osservava che l'art. 13 del CCNL del comparto scuola dell'8 luglio 2020 non vietava il distacco presso l'ufficio di ambito dei D.S.G.A. non sovrannumerari, limitandosi a disciplinare le modalità di gestione del personale in ipotesi di soprannumerarietà.

Tale divieto non avrebbe potuto desumersi neppure dall'"*Ipotesi di Contratto Regionale - Utilizzazione del personale educativo, docente e A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22*", siglato tra l'U.S.R. Sicilia e le O.O.S.S. l'8 luglio 2019, da cui si evinceva soltanto che, al ricorrere delle condizioni indicate dalla contrattazione decentrata, i D.S.G.A. dovessero essere assegnati alle scuole sottodimensionate, ovvero destinati "*alla realizzazione di progetti o di iniziative di interesse territoriale*".

Nel caso di specie, peraltro, il distacco della L. G. non era avvenuto in virtù delle summenzionate disposizioni, come erroneamente asserito dalla Procura, bensì all'esito di una selezione pubblica per titoli, indetta dalla dirigente nell'ambito delle prerogative intestatele dall'art. 3, comma 3, del D.M. 18 dicembre 2014 n. 923, rubricato "*Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia*", volta alla realizzazione di un progetto *ex* legge n. 107/2015 (*cfr*. il documento 22 allegato alla memoria di costituzione).

L'argomento accusatorio secondo cui occorreva avvalersi di risorse interne non sarebbe stato conducente, in quanto trascurava la situazione di carenza di organico in cui versavano quegli uffici.

**9.2.1.** Ciò, nell'ottica difensiva, sarebbe stato sufficiente a inficiare la ricostruzione avversaria; si rassegnavano, comunque, ulteriori considerazioni, volte, fra l'altro, a confutare alcune illazioni ventilate nel corso delle audizioni disposte nel corso dell'attività istruttoria.

Per dissipare eventuali perplessità in ordine all'effettiva realizzazione del progetto "*...omissis*", la dirigente ribadiva che non si era affatto trattato di un *escamotage* per ottenere il distacco della L. G. e che l'iniziativa era stato fruttuosamente attuata: ne erano prova le congratulazioni e l'apprezzamento dello stesso Direttore Generale dell'USR, rivolto "*all'Ambito territoriale di Omissis per aver coordinato efficacemente le attività relative all'iniziativa.*" (*cfr*. il documento 23 allegato alla memoria di costituzione).

Il progetto era rivolto, fra l'altro, al "*supporto all'attuazione di interventi*

*... per lo sviluppo e il potenziamento delle capacità d'intervento dell'Ufficio Scolastico Provinciale*" e, in questa ottica di sviluppo e potenziamento, la L. G. era stata assegnata all'unita operativa competente in materie parzialmente sovrapponibili al progetto.

La convenuta eccepiva ancora che in merito all'assegnazione della prof. V. - selezionata con le stesse modalità, dalla precedente dirigenza - non erano stati individuati profili di irregolarità o di pregiudizio per l'erario.

Ad ogni modo, un'eventuale illegittimità dei provvedimenti non avrebbe di per sé dato origine a un danno erariale, dovendosi fornire, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza contabile, la dimostrazione di una spesa ingiustificata sopportata dall'ente erogatore.

Tale prova, nel caso di specie, non era stata fornita, deducendosi che, in base ai parametri di cui all'art. 97 Cost. , doveva escludersi la ricorrenza di un danno da disservizio, posto che la D.S.G.A. era stata regolarmente sostituita presso l'istituto di provenienza ed aveva prestato un servizio utile a vantaggio dell'A.T. … *omissis.*

La parte, quindi, osservava che la propria volontà di circondarsi di persone di sua fiducia, fra le quali, asseritamente, la D.S.G.A L. G., non era stata dimostrata.

**9.3.** Passando a trattare del distacco della B., la comparente negava di aver agito per prevenirne le contestazioni: nella selezione riguardante il progetto, infatti, l'interessata non si era affatto collocata in una posizione migliore della L. G., dato che la sua lettera di candidatura e

il CV presentavano profili deteriori rispetto all'altra candidata, come risultava dalla bozza del verbale (*cfr*. gli allegati 26 e 27 alla memoria di costituzione).

Ad ogni modo, l'utilizzazione della B. nell'ambito dell'ufficio contenzioso aveva arrecato un beneficio alla complessiva attività dell'ufficio provinciale, in termini di una maggiore efficienza del settore contenzioso, comportando dunque un risultato antitetico all'ipotizzato disservizio (*cfr*. gli allegati 25 e 28 alla memoria di costituzione).

**9.4.** Circa la ricostruzione dell'elemento soggettivo proposta *ex adverso*, la dirigente osservava che non era stato dimostrato un proprio agire doloso nei termini di cui al D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n.120/2020, confluito nell'art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994.

La convenuta, inoltre, rilevava l'inopportunità di aver delegato proprio il denunciante al compimento di attività istruttorie - senza peraltro indicare, come invece prescritto dall'art. 56 c.g.c., le specifiche ragioni per cui era stato conferito l'incarico – osservando che la posizione non distaccata del Direttore dell'U.S.R. si rifletteva sull'esito dell'attività di indagine, soprattutto in riferimento al tenore delle audizioni.

Nella specie, a dire della convenuta, la propria consapevolezza dell'illegittimità delle condotte contestate, che si pretendeva di desumere dalle audizioni indette dal Direttore del U.S.R., non sarebbe sussistita e, con essa, sarebbe venuto meno la prova di un suo

atteggiamento doloso.

La V., inoltre, scorgeva una contraddizione fra il titolo di imputazione doloso e il rimprovero di non aver effettuato nessun approfondimento giuridico, circostanza che, eventualmente potrebbe configurare una responsabilità colposa ma non certo dolosa.

Per di più, in realtà, gli approfondimenti e le valutazioni necessarie erano stati effettuati, tanto che l'interessata sosteneva di essersi correttamente determinata a adottare i provvedimenti che le erano stati contestati, che – a tutto concedere - avrebbero potuto essere irregolari ma non illegittimi.

Infine, pur negando di aver agito con colpa grave, la dirigente opponeva che una tale qualificazione non avrebbe potuto ridondare in una statuizione di condanna nei suoi confronti in considerazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 9, del D.L. 202/2024, recante la proroga, fino al 31 dicembre 2025, della previsione introdotta dall'art. 21, comma 2, del D.L. n. 76/2020.

**9.5.** In subordine, la convenuta chiedeva di limitare l'eventuale condanna ad un importo inferiore alla richiesta formulata in citazione.

In primo luogo, dal presunto danno di euro 73.310,58 avrebbero dovuto essere espunte le somme corrispondenti a quanto percepito dalla D.S.G.A. L. G. a titolo di indennità di direzione, per avervi la stessa rinunciato e per aver l'amministrazione proceduto al relativo recupero.

Inoltre, anche i costi sostenuti per retribuire i D.S.G.A. chiamati in sostituzione, non avrebbero dovuto essere qualificati in termini di

danno erariale, dato che il temporaneo transito delle titolari nell'ufficio che dirigeva, all'origine della necessità di procedere alle supplenze, aveva contribuito a sopperire al *deficit* di personale e, in particolare, a porre rimedio al considerevole arretrato gravante sull'ufficio del contenzioso.

**9.5.1.** Di tale favorevole risultato, in ogni caso avrebbe dovuto tenersi conto mediante l'applicazione del meccanismo della *compensatio lucri cum damno* introdotto dall'art. 1, 1º comma *bis*, l. n. 20/94.

**9.6.** In conclusione, la dott.ssa V. chiedeva di riconoscere la legittimità del proprio operato, di rigettare la citazione e di accertare, comunque, l'assenza di dolo; in subordine, sollecitava un'ampia riduzione dell'addebito, tenuto conto della propria condotta e dei benefici ottenuti dall'amministrazione.

**10.** In data 29 aprile 2025, la Procura faceva pervenire note di replica in cui ribadiva la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi necessari a configurare la responsabilità della convenuta e, in merito alla quantificazione del danno, obiettava che non era stata dimostrata l'integrale restituzione da parte dalla D.S.G.A. L. G. delle somme percepite a titolo di indennità di direzione.

**11.** All'udienza del 14 maggio 2025, il dott. Salvatore Gangi, in rappresentanza dell'ufficio di Procura, e l'avvocato Di Lernia, per la convenuta, ribadivano le argomentazioni e le richieste esposte nei precedenti scritti difensivi.

Considerato in

**Diritto**

**1.** La presente controversia attiene alla fondatezza della pretesa attorea riguardante la responsabilità dell'odierna convenuta in ordine a un presunto danno pari ad euro 73.310,58, asseritamente derivante dall'assegnazione di due D.S.G.A. all'Ambito Territoriale di … *omissis* e dalla loro sostituzione presso gli istituti scolastici di provenienza.

**2.** In via preliminare, occorre soffermarsi sulla difesa della convenuta inerente alla mancata specificazione delle ragioni del conferimento di una delega al Provveditore regionale e sull'opportunità di affidare l'attività istruttoria allo stesso denunciante, la cui terzietà appariva dubbia.

**2.1.** Sotto il primo profilo, si rammenta che le deleghe istruttorie sono specificamente disciplinate dall'art. 56 c.g.c, che, nella versione attuale, ne consente il conferimento, "*per specifiche esigenze, ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalità e ove possibile, di territorialità*", superando la versione della norma precedente alla modifica apportata dall'art. 22 del D.Lgs. n. 114/2019, che limitava la facoltà di delega a "*casi eccezionali e motivati*" (*cfr.*, per una ricostruzione del quadro normativo, la sentenza della Sezione Marche n. 242/2019).

Nel caso di specie, ad ogni modo, la delega risulta sinteticamente ma sufficientemente motivata in base alla ritenuta necessità di disporre approfondimenti istruttori in merito alla vicenda oggetto della denuncia di danno, effettivamente molto complessa ed articolata in numerosi passaggi.

**2.2.** Quanto alla dedotta mancata terzietà del delegato, si osserva che

la coincidenza fra il soggetto denunciante e il destinatario della delega non è specificatamente vietata, fermo restando che tutto il materiale probatorio agli atti - ivi comprese le dichiarazioni rilasciate dai soggetti informati in occasione delle audizioni personali effettuate ai sensi dell'art. 60 c.g.c. - è sottoposto al prudente apprezzamento del giudicante ai sensi dell'art. 95, terzo comma c.g.c. (*cfr*. la sentenza della Sezione Giurisdizionale per il Trentino Alto Adige sotto il profilo della valutabilità da parte del Collegio del materiale raccolto in sede istruttoria con riferimento, in particolare, all'attendibilità delle audizioni personali).

**3.** Nel merito, si evidenzia che il danno da disservizio attribuito alla convenuta sarebbe consistito nell'aver sottratto figure altamente specializzate, quali le D.S.G.A. L.G. e B. agli istituti scolastici presso cui prestavano servizio o ai quali erano destinate, distaccandole presso l'A.T. in violazione delle disposizioni normative e contrattuali riportate in narrativa, rendendo indispensabile la loro sostituzione.

**4.** L'aver aver precisato l'oggetto del contendere è utile al fine di delimitare il perimetro dei temi da cui dipende l'esito della causa, espungendo gli argomenti superflui ai fine del decidere.

**4.1.** Si rileva, quindi, che le vicende riguardanti le dottoresse V., G., F., i signori V. e S. e tali M. G. e B. V. (compresi il conferimento e lo svolgimento degli incarichi loro attribuiti) devono intendersi descritte esclusivamente al fine di collocare in un più ampio contesto fattuale la specifica condotta illecita sottoposta all'attenzione del Collegio.

Si tratta, infatti, di aspetti estranei alla notizia di danno erariale, in base

alla quale, ai sensi dell'art. 51, commi 1, 2 e 3, il P.M. ha avviato l'attività di indagine, che – correttamente - non sono stati inclusi nella contestazione.

**4.2.** Ugualmente appare non influente – se non per orientare il libero convincimento del giudicante in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese in fase preprocessuale - lo stato di tensione che, dagli atti, risulta aver segnato i rapporti fra i dipendenti dell'ufficio retto dalla V. e fra quest'ultima e i suoi collaboratori ed il direttore Generale dell'U.S.R. Sicilia, come anche le reciproche opinioni e giudizi degli uni verso gli altri e nei confronti di altri soggetti, marginalmente lambiti dagli avvenimenti (*cfr.*, oltre che le audizioni incluse nella relazione contenuta nell'allegato 8 alla citazione, la memoria proposta dalla V. nell'ambito del procedimento disciplinare subito per fatti parzialmente coincidenti con quelli di causa).

**4.3.** Delimitando ulteriormente l'ambito degli aspetti rilevanti per la decisione, si precisa che l'eventuale irregolarità delle procedure a monte dei provvedimenti adottati dalla convenuta e, a valle, l'illegittimità degli stessi atti, che ne sarebbe derivata, non comporterebbero, di per sé, la responsabilità della V., poiché l'esito della causa, dal punto di vista oggettivo, dipende dall'accertamento di un pregiudizio concreto, causalmente dipendente dalle condotte ascritte alla convenuta.

**5.** Per meglio precisare quanto sopra osservato conviene tratteggiare i caratteri del danno da disservizio, nel cui ambito andrebbe iscritto il pregiudizio che la parte pubblica attribuisce alla convenuta.

Si tratta di una categoria molto ampia e composita di danno, di cui va in ogni caso provata l'effettività, la concretezza e l'attualità, ricomprendente, fra l'altro, il caso di disutilità della spesa sopportata dalla P.A. a fronte di uno spreco di risorse determinante una diminuzione di efficienza dell'apparato pubblico (*cfr. ex pluribus* la sentenza n. 8/2024 della III Sezione d'Appello).

**6.** Sempre al fine di fornire un inquadramento della fattispecie in esame, il Collegio ritiene di doversi soffermare sui compiti che l'ordinamento assegna al D.S.G.A.

Il D.Lgs. 6 aprile 1994, n. 297 di approvazione del "*Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*", all'art. 542, stabilisce che "*il rapporto di lavoro del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza è disciplinato dai contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni*"; occorre quindi avere riguardo alla contrattazione collettiva riferita al personale A.T.A., nel cui ambito, nell'area D, si colloca il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (in acronimo D.S.G.A.).

In particolare, le mansioni spettanti al Direttore, che si estrinsecano in un'attività definita "*di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna*", sono indicate nel CCNL Comparto Scuola 2006 – 2009 e spaziano dai compiti di natura organizzativa a competenze negoziali e contabili, ulteriormente definite dal "*Regolamento recante istruzioni generali sulla*

*gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107,* adottato con decreto 28 agosto 2018, n. 129 (*cfr*. gli artt. 3, comma 2; 5, comma 8; 10, comma 2; 11, comma 2, 12, comma 1).

**7.** Ciò posto, tenuto conto di quanto premesso, ad avviso del Collegio, l'assegnazione delle D.G.S.A. L. G. e B. presso l'Ambito Territoriale non ha implicato uno svilimento delle loro professionalità né ha dato luogo a un demansionamento, non ravvisandosi, di conseguenza, il prospettato spreco di qualificate energie lavorative.

**7.1.** In particolare, la L. G. è stata individuata, previa procedura comparativa, quale candidata più idonea fra i partecipanti alla selezione finalizzata all'individuazione di n. 3 profili amministrativi (tra cui un D.S.G.A.) da destinare alla prosecuzione del progetto *"...omissis" ex* legge n.107/2015.

**7.1.1.** La Procura ha sostenuto che la scelta di includere soggetti dotati di competenze ulteriori rispetto a quelle in possesso del docente coinvolto sin dall'inizio nel progetto, fosse irrazionale e schermasse il reale intento di far transitare un soggetto gradito alla nuova dirigenza. Tale affermazione, però, non può essere condivisa, in quanto l'ampiezza e la trasversalità dei compiti attribuiti ai D.S.G.A., per come sopra delineati, e la complessità dell'obbiettivo perseguito dal progetto rendono plausibile e non irragionevole la necessità di avvalersi di competenze gestionali e giuridiche oltre che psicopedagogiche.

**7.1.2.** Il disservizio, sempre alla stregua della prospettazione accusatoria, sarebbe derivato anche dalla sostanziale inattuazione del

progetto in questione, circostanza che avrebbe confermato il carattere fittizio della selezione.

Anche tale argomento non può essere accolto.

Che il progetto sia stato attuato, almeno in parte, non può essere messo in dubbio, date le plurime evidenze documentali: lo stesso direttore dell'U.S.R. Sicilia, nella comunicazione del 26 maggio 2023, rivolta alle <<*istituzione scolastiche partecipanti al progetto "…omissis*">>, ne descrive un momento saliente, concretizzatosi mediante l'apporto delle istituzioni impegnate a sostenere i percorsi di legalità, ringraziando l'ambito territoriale di … *omissis* per l'efficace coordinamento; anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, con una missiva del 24 maggio 2023, esprime compiacimento per la medesima iniziativa, apprezzando l'impegno dell'Ufficio scolastico trapanese; il Ministro dell'Istruzione e del Merito, in data 19 maggio, si rammarica di non aver potuto prendere parte alla giornata di presentazione delle attività a causa di precedenti impegni istituzionali e addirittura il Santo Padre, per il tramite della sua segreteria, ha speso parole di elogio per il lavoro realizzato con impegno ed entusiasmo (*cfr.* l'allegato alla citazione n.16 e, in particolare il sotto allegato 5 e gli ulteriori *sub* allegati 19, 20, 21 e 22).

Più prosaicamente, la referente del progetto, nella "*Breve Relazione delle azioni e delle attività A.S. 22/23 - A.S. 23/24 - Progetto "...omissis"*, ne ha descritto le linee ispiratrici e le attività svolte, inclusi laboratori scolastici, una mostra, azioni di supporto alle famiglie e ai docenti di giovani in difficoltà e disagio e alle relazioni scuola famiglia (*cfr.*

l'allegato 3 alle deduzioni preprocessuali).

Al riguardo, da ultimo, si osserva che, anche nel caso in cui il progetto avesse trovato un'attuazione solo parziale, non si ravviserebbe il contestato disservizio, non emergendo elementi validi per ritenere inutile - ed inutilmente o sproporzionatamente remunerata - la prestazione offerta dalla L. G..

**7.1.3.** Anche l'inserimento dell'interessata nell'ambito delle aree e unità operative indicate in narrativa non dimostra, come ritenuto dall'accusa, né la sua estraneità al progetto né la fittizietà della selezione e l'inconsistenza del progetto: la L. G., infatti, risulta inizialmente inserita nell'U.O 1 "*Uffici alle dirette dipendenze del Dirigente: a. Segreteria particolare del Dirigente; b. Segreteria del personale*", che risulta coerente con il compito di supporto al progetto (*cfr*. l'allegato 9 alle deduzioni della ricorrente, recante l'ordine di servizio n. 76).

Inoltre, la ridefinizione della sua assegnazione in seguito della proroga dell'incarico (poco dopo interrotto dall'intervento del Direttore dell'U.S.R.) presso la U.O. 1 "*Segreteria particolare del Dirigente e Ufficio Supporto all'Autonomia, Ricerca e Programmazione, Servizi per gli Studenti*" e l'U.O. 2 "a*) Segreteria del personale, b) Ufficio Affari generali, Funzioni Vicarie e di ausilio al Dirigente, c) Relazioni sindacali e permessi sindacali*" dimostra, al più, lo svolgimento di mansioni ulteriori rispetto al supporto al progetto e non prova alcun disservizio.

**7.2.** Anche il distacco della B. presso gli Uffici dell'Ambito Territoriale non appare foriero di danno erariale.

Ciò in quanto il suo temporaneo trasferimento, limitato ad un solo anno scolastico, ad avviso del giudicante, non ha comportato un demansionamento e, in concreto, si è tradotto in utile apporto al superamento di obiettive criticità che affliggevano il settore del contenzioso (*cfr*. nuovamente l'allegato alla citazione n.16 e il sotto allegato 5 e, questa volta, i *sub* allegati 25 e 36, aventi ad oggetto rispettivamente la segnalazione prot. n. AOOUSPTP 14372 del 20.09.2023, rivolta alla Procura Regionale da parte della R.T.S. di … *omissis*, e la relazione, a firma della dott.ssa F., funzionario presso l'Ambito Territoriale di … *omissis*, riguardante l'esame dell'arretrato e la predisposizione di rimedi idonei a contrastarlo, posti in essere con "*l'ausilio della DSGA B. sempre fattivamente collaborativa*"; *vd*. anche le sentenze del Tribunale Frosinone, Sezione lavoro, 15 giugno 2020, n. 373 e 30 novembre 2021, n. 1079, concernenti l'ipotesi di transito di un D.S.G.A. presso un Ufficio di Ambito, considerato come la "*sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere*" ai sensi di cui all'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992).

**8.** Per quanto sopra detto, entrambe le D.S.G.A. risultano aver proficuamente reso in favore dell'amministrazione scolastica mansioni compatibili con il loro inquadramento, così che l'erogazione del compenso in favore dei sostituti, individuati mediante fisiologici meccanismi di scorrimento della graduatoria, non può essere considerata un indebito aggravio di costi.

In definitiva, non si ravvisa un disservizio né a danno dell'Ambito Territoriale di … *omissis*, né degli istituti scolastici interessati dalla

sostituzione né dell'amministrazione scolastica nel suo complesso.

**8.1.** Neppure la corresponsione dell'indennità di direzione a vantaggio delle dottoresse L. G. e B. integra un danno da disservizio a carico della dirigente, cui non è addebitabile l'elaborazione degli stipendi dei dipendenti e il calcolo delle voci accessorie, trattandosi di attività spettanti agli uffici preposti al trattamento economico.

La questione, quindi, non afferisce tanto al piano della responsabilità della convenuta, quanto a quello della ripetibilità di emolumenti non dovuti (previo accertamento della loro indebita corresponsione); in riferimento alla dott.ssa L. G., peraltro, il recupero risulta già avviato a seguito della sua rinuncia all'indennità precedentemente percepita.

**9.** Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la ritenuta assenza di un pregiudizio per l'erario preclude la possibilità di pronunciarsi in ordine all'adesione psicologica ad un danno che il Collegio non ha riscontrato.

Ad ogni modo, dagli atti di causa non si evince che la convenuta si sia rappresentata l'eventualità di arrecare un nocumento all'amministrazione e, che, ciononostante, abbia posto in essere condotte idonee a cagionarlo, non risultando dimostrato un suo atteggiamento doloso, tanto meno nella rigorosa accezione risultate dall'art. 1. modifiche apportate dall'art. 21, comma 2, del D.L. 76/2020.

**10.** Altre questioni devono intendersi assorbite alla luce dell'impianto argomentativo sopra esposto.

**11.** In conclusione, in considerazione di tutto quanto innanzi illustrato, si ritiene che la convenuta debba essere prosciolta dall'addebito

formulato in citazione.

**12.** Ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c. gli onorari e dei diritti spettanti alla sua difesa, vengono posti a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito nella misura di euro 3.623,65, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando:

- assolve la convenuta A. V. dall'addebito formulato in citazione;
- liquida, a suo favore, le spese legali per euro 3.623,65, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, ponendole a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nelle camere di consiglio del 14 maggio e del 30 luglio 2025.

Il Relatore — Il Presidente

Adriana Parlato — Salvatore Chiazzese

F.to digitalmente — F.to digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 27 agosto 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente

**DECRETO PRESIDENZIALE**

Il Collegio giudicante, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.lgs. n.196/2003

**DISPONE**

che, a cura della Segreteria, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, dei convenuti e dei terzi menzionati.

***Il Presidente***

Salvatore Chiazzese

F.to digitalmente

Decreto depositato in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 27 agosto 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente